



Priorità 3

Potenziare la competitività dell'agricoltura e la redditività delle aziende

BANDO MISURA 3

REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"

Intervento 3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari



Sommario

Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Nota introduttiva	3
Articolo 3 - Obiettivi	3
Articolo 4 - Ambito territoriale	4
Articolo 5 - Beneficiari	4
Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità	4
Articolo 7 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento del sostegno	6
Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda	7
Articolo 9 - Azioni e Spese ammissibili	7
Articolo 10 - Copyright e diritti	10
Articolo 11 - Documentazione richiesta	10
Articolo 12 - Criteri di selezione	11
Articolo 13 - Valutazione e selezione delle domande pervenute	12
Articolo 14 - Pagamenti	12
Articolo 15 - Gestione delle Domande di Pagamento	12
Articolo 16 - Impegni specifici collegati alla sottomisura	13
Articolo 17 – Varianti e proroghe	13
Articolo 18 - Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni	14
Articolo 19 - Recesso / rinuncia dagli impegni	15
Articolo 20 - Cause di forza maggiore	15
Articolo 21 - Il responsabile di procedimento	16
Articolo 22 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali	16
Articolo 23 - Disposizioni finali	16
Articolo 24 – Allegati al bando	17

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

Autorità di Gestione (AdG PSR): Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell'art. 66 del Reg. UE 1305/2013, dell'efficace e corretta gestione ed attuazione del programma.

Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM/RdS): Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure / sottomisure del PSR Basilicata 2014 – 2020.

Responsabili del Procedimento (RdP): Funzionario dell'Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.

OP – AGEA: L'organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1306/2013.

UECA: Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare.

Comitato di Sorveglianza (CdS): Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l'avanzamento del programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; può formulare proposte di modifica del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art. 49 del Reg. UE 1303/2013 ed art. 74 del reg. 1305/2013).

Beneficiari: Il soggetto cui viene concesso ed erogato il contributo.

Fascicolo aziendale: L'elemento che all'interno del SIAN è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola è il fascicolo aziendale (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).

Mercato interno: il mercato dell'Unione Europea.

CAA: Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di sostegno e pagamento.

Tecnici convenzionati (TC): Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, dietro mandato del beneficiario compilano e rilasciano sulla piattaforma informatica le domande di sostegno e pagamento.

Articolo 2 - Nota introduttiva

Il presente bando attiva la Sottomisura 3.2 *“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”*, finalizzata a favorire un'adeguata attività di promozione ed informazione che renda consapevole il consumatore del valore aggiunto offerto dai prodotti agricoli ed alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e elencati nella sottomisura 3.1 del PSR Basilicata 2014/2020.

Articolo 3 - Obiettivi

La sottomisura 3.2 concorre al conseguimento dei target della Focus Area 3 A: *“Migliorare la competitività*

dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

Con il presente avviso saranno finanziati programmi di informazione / promozione con un orizzonte temporale da 1 a 3 anni.

Articolo 4 - Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale e interessa le produzioni di qualità elencate nel successivo Art. 6. Le azioni che beneficiano del sostegno sono realizzate nel mercato interno.

Articolo 5 - Beneficiari

I beneficiari sono le Associazioni di agricoltori anche di tipo temporaneo o di scopo.

Le ATI/ATS (formate da almeno 7 produttori primari che già partecipano ad uno dei sistemi di qualità di cui all'Art. 6, aventi sede legale ed operativa in Basilicata) devono stipulare un Accordo di partenariato¹ nella forma di scrittura privata, il quale deve essere registrato a seguito della comunicazione di ammissibilità al finanziamento e comunque prima della sottoscrizione del provvedimento di concessione del sostegno.

I beneficiari possono partecipare ad un solo programma di informazione/promozione, per ogni prodotto, pena l'esclusione dal regime di sostegno di cui alla presente sottomisura.

Le ATI e le ATS saranno rappresentate dal soggetto capofila, al quale i soggetti componenti devono conferire, con atto unico, mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.

Il soggetto capofila dell'ATI/ATS è responsabile delle attività di coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo nei confronti della Regione Basilicata.

In particolare, il Soggetto capofila:

- cura la presentazione del programma di promozione;
- è responsabile dell'attuazione tecnica del programma;
- coordina il partenariato;
- cura i rapporti con l'Amministrazione Regionale per le diverse fasi di attuazione del programma di promozione;
- presenta le domande di aiuto e di pagamento, incamera le erogazioni in nome e per conto degli altri soggetti partecipanti e gestisce i flussi finanziari all'interno del partenariato.

Il Soggetto Capofila risponde nei confronti dei Partner e della Regione Basilicata della mancata o parziale attuazione del programma di informazione e promozione.

Controlli sui beneficiari

In fase di istruttoria si provvederà a verificare che ciascun Organismo Collettivo / produttore primario partecipi ad un solo programma di informazione e promozione, per ogni prodotto, attraverso l'analisi delle informazioni dichiarate nell'Allegato 2 al bando.

Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità

L'accesso alla presente sottomisura è consentito a condizione che al momento del rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. Garantire la presenza, nella loro compagine sociale, di operatori che partecipano ad uno dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n.1305/2013;
2. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale (solo per OP, AOP e Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari o di vini a denominazione riconosciuta);

¹ Allegato 4 - Schema di Accordo di partenariato

3. presentare un programma (come da Format ex Allegato 1) contenente le azioni di informazione e promozione da realizzare che:
 - 3.1 devono avere per oggetto il regime di qualità sovvenzionato al quale partecipano operatori inseriti nella compagine sociale del beneficiario;
 - 3.2 devono indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali, rispetto dell'ambiente, ecc.;
 - 3.3 non devono spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP/STG, dei vini DOCG/DOC/IGT, delle bevande spiritose con indicazione geografica e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica.
 - 3.4 possono indicare l'origine del prodotto a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale;
 - 3.5 non devono riguardare marchi commerciali.

Le produzioni per le quali è possibile presentare programmi di informazione e promozione sono:

Sistemi di qualità comunitari

- Aglianico del Vulture DOC – DPR 18/02/1971 e DM 02/08/2010
- Terre dell'Alta Val d'agri DOC – DM 04/09/2003 e DM13/07/2011
- Grottino di Roccanova DOC – DM 24/09/2009
- Aglianico del Vulture superiore DOCG – DM 02/08/2010
- Matera DOC – DM06/07/2005 e DM 13/07/2011
- Fagioli bianchi di Rotonda DOP – Reg. CE 240 del 11/03/2012
- Olio extravergine di oliva "Vulture DOP – Reg. CE 21 del 11/01/2012
- Caciocavallo silano DOP – Reg. CE 1263 del 01/07/1996; Reg. CE 1204 del 04/07/2003
- Pecorino di Filiano DOP – Reg. CE 1485 del 14/12/2007
- Melanzana rossa di Rotonda DOP – Reg. CE 624 del 15/07/2010
- Fagiolo di Sarconi IGP - Reg. CE 1263 del 01/07/1996
- Peperone di Senise IGP - Reg. CE 1263 del 01/07/1996
- Canestrato di Moliterno IGP – Reg. CE 441 del 21/05/2010
- Pane di Matera IGP – Reg. CE 160 del 21/02/2008
- Vino Basilicata IGT – DM 03/11/1995 e DM 30/11/2011
- I prodotti biologici di cui al Reg. CE 834/2007

Eventuali altri prodotti che dovessero ottenere certificazione di cui all'art. 16, paragrafo 1 del reg.(UE) n. 1305/2013, saranno ammissibili come i suddetti prodotti.

Sistemi di qualità nazionali

- SQNPI – Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
- SQNZ – Sistema di qualità nazionale zootecnia

Controlli sull'ammissibilità della domanda di sostegno

I controlli amministrativi e tecnici sono espletati sulla totalità delle domande pervenute e saranno di natura documentale ed informatica (banche dati). In particolare riguarderanno:

1. la verifica della presenza, all'interno degli organismi collettivi di cui all'Art. 5, di operatori che partecipano ad uno dei sistemi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n.1305/2013, attraverso banche dati regionali;

2. la verifica del riconoscimento dei Consorzi di tutela dei prodotti agricoli ed agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi del Regolamento CE n. 1151/2012, attraverso banche dati e atti ministeriali;
3. la verifica del riconoscimento dei Consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai sensi dei Regolamenti CE n.1234/2007 e 1508/2013, attraverso banche dati e atti ministeriali;
4. la verifica che le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), siano formate da almeno 7 produttori primari che già partecipano ad uno dei sistemi di qualità di cui all'Art. 6, aventi sede legale ed operativa in Basilicata, attraverso banche dati regionali.
5. la verifica che il programma sia presentato secondo il format dell'Allegato 2 e che contenga tutti gli elementi di cui al punto 3 del presente Articolo, mediante l'esame del programma di informazione e promozione;
6. la verifica che il programma di informazione e promozione riguardi produzioni che rientrano nei sistemi di qualità comunitari e nazionali.

Articolo 7 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento del sostegno

La dotazione finanziaria pubblica attivata è pari ad **€ 3.700.000,00**.

I programmi di informazione e promozione devono avere una **durata minima di un anno (12 mesi) e max 3, a far data dalla firma del provvedimento di concessione.**

I massimali di investimento sono rapportati alla durata del programma proposto e al numero di prodotti interessati da attività di informazione e promozione, così come riportato nella seguente tabella.

SOGGETTO PROPONENTE	DURATA DEL PROGRAMMA	MASSIMALI DI INVESTIMENTO		
		IN RELAZIONE AL NUMERO DI PRODOTTI CERTIFICATI DI CUI ALL'ART. 6		
		1 PRODOTTO	2 PRODOTTI	TRE O PIU' PRODOTTI
ATI/ATS TRA CONSORZI DI TUTELA E/O DI VALORIZZAZIONE	TRIENNALE	€ 200.000	€ 350.000	€ 900.000
	BIENNALE	€ 130.000	€ 230.000	€ 450.000
	ANNUALE	€ 65.000	€ 115.000	€ 250.000
ALTRI BENEFICIARI	TRIENNALE	€ 100.000	€ 175.000	€ 300.000
	BIENNALE	€ 66.000	€ 115.000	€ 200.000
	ANNUALE	€ 33.000	€ 58.000	€ 120.000

Il contributo erogato in conto capitale è pari al **70% del costo totale** delle spese ammesse.

Non saranno ammesse istanze con un costo programma inferiore ad € 15.000,00.

La sottomisura 3.2 non prevede anticipazioni, tuttavia è possibile presentare SAL per un valore minimo di € 13.500,00 (costo totale), sino al raggiungimento del 90% della spesa ammessa.

L'avvio del programma, che non dovrà essere comunicato, coincide con il primo pagamento.

La conclusione del programma, che invece dovrà essere comunicata al RdM/RdS, coincide con l'ultimo pagamento.

Nel caso non fossero assegnate tutte le risorse della dotazione del bando, il Dipartimento si riserva di ripubblicare l'avviso.

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di sostegno è la costituzione, ovvero l'aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99.

La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di sostegno sul SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA) o da tecnici abilitati ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

La domanda di sostegno deve essere presentata dall'organismo collettivo di cui all'Art.5 o dal soggetto capofila dell'ATI/ATS, secondo la seguente tempistica:

ATTIVITA'	SCADENZA
Rilascio della domanda sul portale SIAN	Entro 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione sul BUR del presente avviso
Presentazione del plico contenente la documentazione cartacea	Entro 65 giorni consecutivi dalla pubblicazione sul BUR del presente avviso

Il plico, contenente tutta la documentazione di cui al successivo art. 10, dovrà pervenire entro le suddette date (fa fede il timbro postale se a mezzo raccomandata) ed inviato o **mediante raccomandata A/R** a: Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale - Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA, o **a mezzo pec all'indirizzo agromktg@cert.regione.basilicata.it**

Sul plico deve essere ben visibile:

- a) il mittente;
- b) la dicitura: **Bando sottomisura 3.2 - PSR Basilicata 2014/2020 – Non aprire.**

Articolo 9 - Azioni e Spese ammissibili

Nell'ambito della sottomisura 3.2 sono ammissibili le seguenti azioni e spese:

1. Azioni di Informazione:

- a. pubblicazioni e prodotti multimediali, (spot e filmati redazionali, documentazioni audiovisive concernenti sistemi di produzione; diffusione in diretta o differita di eventi, iniziative, progetti, dibattiti; immagini fotografiche, pieghevoli illustrativi, gadget etc.; pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.);
- b. realizzazione e sviluppo di siti web (con attenzione al SEO), applicazioni e/o noleggio di piattaforme elettroniche;
- c. cartellonistica e affissioni;
- d. realizzazione di incontri con consumatori (...).

2. Azioni di promozione a carattere pubblicitario:

- a. realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita;
- b. acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione (pubbliredazionali, quotidiani, riviste specializzate, altri canali tematici, pubblicità media (servizi radio-televisivi; dirette e differite; speciali promozionali) e piattaforma internet (SEO, social network, etc.).

3. Azioni di promozione in senso lato:

- a. realizzazione di workshop tra operatori (seminari divulgativi, educational tour, degustazioni);
- b. partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi (inclusi i relativi allestimenti);

c. diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità (seminari, convegni e produzioni editoriali a carattere scientifico e tecnico).

Tanto premesso, al fine di massimizzare l'impatto della misura anche in considerazione dei riscontri ottenuti dalla Misura 133 del PSR Basilicata e analisi di carattere generale, i programmi devono essere focalizzati prevalentemente sulle seguenti linee strategiche di attività:

Tabella A

Linea strategica	Tipologia di attività	Specifiche
Educazione alimentare	Azioni di informazione: 1.d.	1.d. Realizzazione di incontri con consumatori.
Informazione e Comunicazione	Azioni di informazione: 1.a.; Azioni di promozione a carattere pubblicitario: 2.b.	1.a. pubblicazioni e prodotti multimediali, (spot e filmati redazionali, documentazioni audiovisive concernenti sistemi di produzione; diffusione in diretta o differita di eventi, iniziative, progetti, dibattiti; immagini fotografiche, pieghevoli illustrativi, gadget etc.; pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.); 2.b. acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione (pubbliredazionali, quotidiani, riviste specializzate, altri canali tematici, pubblicità media (servizi radio-televisivi; dirette e differite; speciali promozionali) e piattaforma internet (SEO, social network, etc.).
Fiere ed eventi	Azioni di promozione in senso lato: 3.b.	3.b. Partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi (inclusi i relativi allestimenti).
Incoming Educational	Azioni di promozione in senso lato: 3.a.; 3.c.	3.a. realizzazione di workshop tra operatori (seminari divulgativi, educational tour, degustazioni); 3.c. Diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità (seminari, convegni e produzioni editoriali a carattere scientifico e tecnico).

Sono inoltre ammissibili le spese per il coordinamento e l'organizzazione (inclusa la progettazione / programmazione iniziale) per l'avvio delle attività, **entro il limite massimo del 5%** dell'importo totale del costo progettuale. Tali spese potranno derivare da attività espletate da personale a T.I. o T.D., secondo quanto previsto dall'art. 68 del Reg. 1 UE 1303/2013, che prevede: *"Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la **tariffa oraria applicabile** può essere calcolata dividendo per **1.720 ore** i più recenti **costi annui lordi** per l'impiego documentati"*. Nell'ipotesi tali attività siano affidate a terzi sarà necessario acquisire tre offerte economiche fra loro in concorrenza.

Sono altresì ammesse spese **per viaggi e missioni**, solo se esplicitamente finalizzate all'attuazione del programma **entro il 7%** del costo progettuale, entro i seguenti limiti:

- per il trasporto con mezzo proprio, sarà riconosciuto un rimborso sulla base di €/chilometro pari ad 1/5 del prezzo del carburante con il valore più alto, cui va aggiunto l'eventuale pedaggio autostradale, parcheggi e spese di custodia del mezzo debitamente documentati. Le distanze chilometriche sono quelle risultanti da stradari ufficiali;
- per il trasporto con mezzi pubblici sarà riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto (pullman, treno, aereo - classe economica, nave/traghetto, taxi, ecc.);

- per le spese di vitto e alloggio sarà riconosciuto un rimborso entro i seguenti limiti: i) costo del pernottamento, in camera singola, in albergo massimo a tre stelle o quattro stelle, se non disponibili a tre stelle in un raggio di 10 Km dall'evento. ii) costo dei pasti entro il limite massimo di € 70,00 al giorno, e di € 40,00 nel caso di pasto singolo. Le spese sostenute vanno consegnate in copia allegate alla fattura.

Nel caso di produzioni editoriali, cartacee o digitali, relative alla voce “diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità” il 10% delle stesse dovranno essere messe a disposizione del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

La progettazione dei materiali pubblicitari (manifesti, locandine, brochure, siti web, spot, altro) deve attenersi a quanto definito nel manuale di linea grafica del PSR Basilicata 2014-2020 pubblicato sul sito www.basilicatapsr.it sezione Comunicazione/Marchio e identità”.

In merito alla voce “partecipazione a fiere” le spese ammissibili sono le seguenti:

- quota di iscrizione alla manifestazione;
- spese di assicurazione;
- affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
- costi per i prodotti offerti in degustazione, entro il limite del 10% dell'evento cui è riferita, determinati a prezzo di vendita ridotto del 30%;
- servizio hostess e interpretariato entro il 4% del costo totale dell'evento fieristico;
- noleggio strumenti didattici ed informatici.

In coerenza con l'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA rappresenta spesa ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile secondo la normativa nazionale di riferimento.

Nel caso in cui l'IVA dovesse essere ammissibile, il costo progettuale va inteso IVA inclusa.

Ragionevolezza e valutazione dei costi

Al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi è necessario che vengano presentati tre differenti preventivi confrontabili per ciascuna delle azioni di promozione e informazione che si intendono attivare nel programma. Nell'ipotesi (es. partecipazioni a fiere) in cui si determinino le condizioni per le quali non è possibile oggettivamente avere tre preventivi², sarà sufficiente un solo preventivo accompagnato da relazione a firma del coordinatore/responsabile del programma che spieghi le motivazioni circa l'impossibilità di ricorrere a più preventivi.

Le spese connesse alla realizzazione di seminari, convegni, workshop, sono ammissibili purché strettamente funzionali e ad uso esclusivo del programma approvato. Si precisa che si considerano ammissibili solo le spese sostenute per la preparazione, accoglienza e gestione (sala, allestimenti particolari, servizi di reception, traduzioni, catering, impiantistica di supporto, ecc.).

Limitazioni

- a) in riferimento alla voce “partecipazione a fiere” e specificatamente per le fiere nazionali e Internazionali, se quest'ultime non rientrano tra quelle di cui all'allegato n.5 (“Elenco fiere nazionali e internazionali” di interesse strategico) la spesa potrà essere resa ammissibile solo previa

² Non si possono addurre problemi legati ai tempi per l'ottenimento dei preventivi.

adeguata argomentazione da parte del beneficiario circa l'importanza dell'evento per l'attuazione dell'intero programma di informazione e comunicazione;

- b) non è possibile partecipare, nello stesso anno solare, a più di due eventi fieristici con riconoscimento della qualifica di fiera nazionale svolti a livello regionale;
- c) non sono ammissibili i costi per l'organizzazione e la realizzazione di fiere e mostre;
- d) a ciascuna delle linee strategiche di cui alla Tabella A del presente articolo, deve essere destinato rispettivamente:**
 - **"Educazione alimentare"** - almeno il 10% del costo totale del programma;
 - **"Informazione e comunicazione"** - almeno il 10% del costo totale del programma;
 - **"Fiere ed eventi"** - almeno il 40% del costo totale del programma;
 - **"Incoming Educational"** - almeno il 10% del costo totale del programma;
- e) **le OO. PP. del comparto ortofrutticolo** possono accedere al sostegno a condizione che per **le stesse attività non fruiscono di aiuti concessi** per interventi di analogo tipo di cui al Reg. (CE) n. 1308/2013 ed al D.M. 9084 del 23/08/2014 che partecipano attivamente ad uno dei sistemi di qualità di cui al paragrafo 6;

L'ammissibilità della spesa decorre **dalla data di rilascio della domanda di sostegno**. Per le sole **spese propedeutiche** (progettazione ed organizzazione del programma) si potranno riconoscere costi sostenuti **sino a tre mesi** antecedenti la data di rilascio della domanda di sostegno.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

Articolo 10 - Copyright e diritti

Per ogni evento e partecipazione fieristica dovrà essere prodotto materiale video-fotografico di documentazione.

Detto materiale, oltre a quello di comunicazione prodotto, dovrà essere consegnato in versione cartacea e digitale libero da diritti, al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, che potrà utilizzarlo per qualsiasi finalità istituzionale.

Articolo 11 - Documentazione richiesta

La documentazione cartacea da presentare è la seguente:

- A) Domanda di sostegno generata dal portale SIAN;
- B) Allegato 1 – Dichiarazione di avvenuta presa atto dei vincoli e delle opportunità del bando;
- C) Allegato 2 – Scheda Programma;
- D) Allegato 3 – Dichiarazione per l'OP Ortofrutticole;
- E) Allegato 4 – Accordo di partenariato (in caso di ATS costituitesi ad hoc);
- F) Preventivi per l'acquisizione di servizi, forniture, ecc. (secondo le disposizioni di cui all'Art. 9);
- G) Per le forme giuridiche associate, delibera dell'organo sociale competente (assemblea dei soci, CdA, etc.) che autorizza il rappresentante legale a presentare domanda di sostegno a valere sul Bando Sottomisura 3.2 o a partecipare in qualità di partner all'ATI/ATS;
- H) Per le ATI/ATS schema di accordo di partenariato come da articolo 5;

- I) Eventuale attestazione di un tecnico abilitato all'esercizio di professioni economiche che dichiarano che per il beneficiario l'IVA rappresenta un costo e non è pertanto recuperabile.

L'istruttoria, a cura del RdS, è finalizzata a verificare per ogni singola domanda di sostegno, la presenza della suddetta documentazione.

L'assenza nel plico nella documentazione di cui al punto C) costituisce motivo di esclusione.

Articolo 12 - Criteri di selezione

Le domande sono ordinate in una graduatoria redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri di selezione indicati di seguito ed approvati mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa il 04/03/2016.

PRINCIPIO	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE
1. Rappresentatività della compagine sociale del beneficiario	1.1 Numero di associati*	Max 20 punti
	Da 5 a 10 partecipanti (Punti 5)	
	Da 11 a 20 partecipanti (Punti 10)	
	Da 21 a 40 partecipanti (Punti 15)	
	Più di 40 partecipanti (Punti 20)	
2. Caratteristiche del progetto di attività	2.1 Progetti multi -prodotto	Max 15 punti
	Progetti che prevedono interventi su un solo prodotto certificato promosso (punti 5)	
	Progetti che prevedono interventi su almeno due prodotti certificati promossi (punti 10)	
	Progetti che prevedono interventi su almeno 3 o più prodotti certificati promossi (punti 15)	Max 30 punti
	2.2 Ampiezza del progetto di promozione	
	Attività di promozione e informazione di livello comunitario (per almeno il 60% del valore del progetto) (punti 30)	
	Attività di promozione e informazione di livello nazionale (per almeno il 60% del valore del progetto) (punti 20)	
Attività di promozione e informazione di livello regionale (per almeno il 60% del valore del progetto) (punti 10)		
3. Presenza nel progetto di attività per prodotti che aderiscono a regimi di qualità a valenza ambientale	3.1 Tipologia	Max 10 punti
	Prodotti biologici (punti 10)	
	Prodotti assoggettati a SQNPI (punti 10)	
	Prodotti assoggettati a SQNZ (punti 10)	

* Intesi quali soggetti che partecipano attivamente ad uno dei sistemi di qualità.

Punteggio massimo 75

Saranno ammesse proposte che raggiungono un **punteggio minimo pari a 30**.

A parità di punteggio è data precedenza al programma triennale, in caso di ulteriore parità al numero di associati.

Articolo 13 - Valutazione e selezione delle domande pervenute

Le domande pervenute sono istruite secondo le modalità previste dalle Disposizioni Attuative Regionali (DAR).

Al termine del processo di istruttoria viene pubblicata la graduatoria sul sito istituzionale del PSR Basilicata (<http://www.basilicatapsr.it>), contenente:

1. Domanda pervenute
2. Domande ammesse e finanziabili;
3. Domande ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
4. Domande non ammesse, con le relative motivazioni.

Entro **15 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria è ammessa la presentazione del ricorso al Responsabile dell' Ufficio competente. In caso di accoglimento dei ricorsi viene approvata la nuova graduatoria.

Articolo 14 - Pagamenti

La sottomisura 3.2 non prevede anticipazioni, tuttavia è possibile presentare SAL per un valore minimo di € 13.500,00 (costo totale), sino al raggiungimento del 90% della spesa ammessa.

Le domande di pagamento (a titolo di SAL o SALDO) devono essere rilasciate sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a corredo, all'UECA, Corso Garibaldi, 139 - 85100 Potenza.

Fatta salvo quanto eventualmente disposto da UECA, la documentazione consisterà:

SAL (minimo € 13.500,00) e sino al 90% della spesa ammessa

- Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN e sottoscritta dal soggetto capofila;
- Rendicontazione a costi reali (mandati e fatture o documenti equivalenti e liberatorie) con chiara indicazione al PSR Basilicata 2014 – 2020 – Sottomisura 3.2;
- Rendicontazione a mezzo time sheet per i costi di cui all'organizzazione e coordinamento³;
- Eventuale calcolo del costo relativo ai prodotti impiegati per attività di degustazione in eventi;
- Allegato video - fotografico;
- Copia di tutto il materiale grafico eventualmente prodotto.

SALDO FINALE

- Domanda di pagamento rilasciata dal portale SIAN e sottoscritta dal soggetto capofila;
- Rendicontazione a costi reali (mandati e fatture o documenti equivalenti e liberatorie) con chiara indicazione al PSR Basilicata 2014 – 2020 – Sottomisura 3.2;
- Rendicontazione a mezzo time sheet per i costi di cui all'organizzazione e coordinamento⁴;
- Allegato fotografico;
- Copia di tutto il materiale grafico eventualmente prodotto;
- Calcolo del costo relativo ai prodotti degustati in eventi;
- Relazione finale sulle attività realizzate.

Articolo 15 - Gestione delle Domande di Pagamento

La procedura per i controlli delle domande di pagamento, seguiranno le disposizioni dell'OP, eventualmente integrate dall' UECA.

³ = a costi reali se viene conferito incarico a soggetto esterno fisico o giuridico.

Articolo 16 - Impegni specifici collegati alla sottomisura

La firma del provvedimento individuale di concessione del sostegno da parte dell'organismo collettivo/soggetto capofila comporta una serie di obblighi. In particolare:

1. obblighi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente bancario / postale intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti;
2. obbligo ad apporre sull'intera documentazione tecnico - contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata 2014 – 2020 ed alla sottomisura 3.2;
3. obbligo di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013;
4. obblighi legati al rispetto dei tempi di realizzazione del programma di informazione e promozione previsti nel provvedimento individuale di concessione del sostegno;
5. obbligo di custodire in sicurezza la documentazione della sottomisura 3.2 del PSR Basilicata. Detta custodia dovrà essere assicurata per almeno tre anni dalla chiusura del PSR Basilicata 2014 – 2020 e cinque anni dall'ultimo pagamento;
6. obbligo di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo e verifica da parte della Regione Basilicata o di altri organismi deputati.;
7. obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 ed all'Allegato III del Reg. UE 808/2014;
8. obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, eventualmente maggiorate degli interessi legali.

Articolo 17 – Varianti e proroghe

Per variante si intendono cambiamenti al programma originale che non comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

Possono essere richieste varianti **sino al 20% del costo totale del programma** ed al netto delle spese di coordinamento, senza incrementi di costi dello stesso programma. La percentuale si determina sommando tutte le variazioni delle voci di spesa, eccetto le generali, presenti sulla piattaforma informatica (SIAN) e non sulla singola voce di costo del sistema. In questo caso va fatta richiesta preventiva per l'autorizzazione all'Ufficio competente

In caso di variazioni che **non superano il 10% del costo totale del programma** (calcolato sempre con il metodo suddetto) il beneficiario ha facoltà di procedere, segnalando la variazione all'Ufficio competente.

Non rientrano nel novero delle varianti quelle modifiche, dove non si registra una variazione sostanziale del programma, quanto una mera riallocazione finanziaria fra le voci SIAN, senza che vi sia modifica di azioni o acquisti da fare.

Non sono considerate varianti i cambi di fornitori, a parità di caratteristiche tecniche, purché non varino le condizioni economiche di acquisto o le stesse siano migliorative rispetto alle condizioni iniziali.

Parimenti non sono considerate varianti sostanziali la mera sostituzione di un evento fieristico o museale con un secondo, purché questo non comporti una variazione finanziaria maggiore del 20%.

Per quanto attiene alle economie, esclusivamente considerate come il "risparmio complessivo" una **volta che l'operazione è terminata in tutte le sue parti**, le stesse possono, nel limite del 20%, essere reimpiegate

nel programma, purché il beneficiario presenti preventivamente all'Ufficio competente tutto quanto necessario per operare una nuova istruttoria sull'ammissibilità delle nuove opere.

Non occorre presentare varianti in riduzione nel caso in cui il beneficiario, avendo realizzato tutte le azioni previste nel programma, non dovesse utilizzare in tutto o in parte le eventuali economie.

Le varianti in diminuzione sono possibili, nel corso della vita di un programma, alle condizioni di cui alla DGR 1454/2014, nello specifico:

- l'iniziativa progettuale deve conservare la sua funzionalità complessiva;
- gli obiettivi e le finalità del programma in variante sono coerenti con la misura/sottomisura;
- non vengono modificate le condizioni che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio utile all'ammissione a finanziamento dell'iniziativa progettuale;
- il contributo pubblico del programma rimodulato non è inferiore al contributo già eventualmente erogato;
- i beneficiari presentano una dichiarazione liberatoria sulla inesistenza, ovvero sulla perdita di efficacia di accordi/ contratti/convenzioni già stipulate con i propri fornitori a valere sul precedente quadro finanziario di programma, interessato dalla variante richiesta.

E' fatto divieto, salvo casi di forza maggiore, la presentazione di richiesta di varianti 30 (trenta) giorni prima della scadenza del provvedimento individuale di concessione.

Non saranno ammesse varianti in sanatoria (vale a dire varianti richieste dopo aver eseguito le nuove attività o richieste dopo la scadenza del provvedimento individuale di sostegno), fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore (art. 2 Reg. UE 1306/2013).

Le varianti sono concesse previa nota del RdS e del RdP.

Per il presente bando è ammessa **una sola proroga sino ad un massimo di tre mesi**, fatto salvo il verificarsi cause di forza maggiore, purché adeguatamente motivata. Ulteriori ritardi comporteranno automaticamente l'applicazione delle sanzioni previste per il ritardato rilascio della domanda di Saldo Finale.

Articolo 18 - Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni

Il Quadro sanzionatorio del PSR Basilicata è impostato in riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- a) Legge n° 898 del 23/12/1986, di conversione del D.L. 701/1986;
- b) Regolamento UE n° 1306 del 17/12/2013
- c) Regolamento Delegato UE n° 640 del 11/03/2014
- d) Regolamento di Esecuzione UE n° 809 del 17/07/2014;

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 809/2014, si riporta il seguente quadro:

“Se un caso di inadempienza che è oggetto dell'applicazione di sanzioni in conformità al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione è anche oggetto di revoche o sanzioni in conformità al titolo II, capi III e IV, o al titolo III di detto regolamento:

- a. *le riduzioni, i rifiuti, le revoche o le sanzioni di cui al titolo II, capi III e IV, o al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano in relazione ai regimi di pagamento diretto o alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato;*

- b. *le sanzioni di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano all'importo totale dei pagamenti da erogare al beneficiario interessato, a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che non sono soggetti alle riduzioni, ai rifiuti, alle revoche o alle sanzioni di cui alla lettera a).*

Le riduzioni, i rifiuti, le revoche e le sanzioni di cui al primo comma si applicano in conformità all'articolo 6 del presente regolamento, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni unionali o dalla normativa nazionale.

Tutte le procedure di riduzione, esclusione, sanzioni, recuperi, avviati dall'Organismo Pagatore o dal soggetto da questi delegato, vedono l'apposito verbale trasmesso al Beneficiario ed al RdS, che con proprio atto adotta il conseguente provvedimento.

In riferimento agli importi indebitamenti erogati, come da art. 7 del Reg. UE 809/2014:

"In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

- 1. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.*
- 2. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.*
- 3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.*

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento".

Articolo 19 - Recesso / rinuncia dagli impegni

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al RdS.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del finanziamento è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:

1. dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
2. quando è stata violata la procedura per la pronuncia della decadenza degli aiuti;
3. quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento del controllo in loco.

Articolo 20 - Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Reg. (UE) 1306/2013, sono riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario al RdS, e per conoscenza all'Organismo Pagatore AGEA, entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è nella condizione di provvedervi.

Articolo 21 - Il responsabile di procedimento

La presente procedura è attestata alla Direzione Generale, il cui Dirigente svolge funzioni di RdS. Il RdP è il Dott. Michele Brucoli.

Articolo 22 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali

Con la presentazione dell'istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla gestione della domanda di sostegno ed eventualmente di pagamento, in relazione al D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., che saranno trattati conformemente anche a quanto previsto dall'art. 111 del Reg. 1306/2013. Il Responsabile del trattamento dei dati è il RdS.

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BUR della Regione Basilicata, sui siti www.regione.basilicata.it e sul sito dedicato www.basilicatapsr.it, sino quando quest'ultimo sarà operativo ovvero sul sito che eventualmente lo sostituirà.

Dopo 10 giorni dalla pubblicazione del Bando sul BUR sarà attivato il Servizio FAQ sul sito www.basilicatapsr.it.

Gli interessati potranno inviare specifici quesiti alla mail: dg_agricoltura@regione.basilicata.it

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria:

- e) la revoca del finanziamento concesso;
- f) l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;
- g) l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- h) l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR Basilicata.

Articolo 24 – Allegati al bando

Allegato 1 – Dichiarazione di avvenuta presa atto dei vincoli e delle opportunità del bando;

Allegato 2 – Scheda Programma;

Allegato 3 – Dichiarazione per l'OP Ortofrutticole;

Allegato 4 – Requisiti minimi accordo di partenariato

Allegato 1 – Dichiarazione di avvenuta presa atto dei vincoli e delle opportunità del bando;

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante
di _____ Capofila dell'istanza candidata sulla sottomisura 3.2 di cui al Bando DGR n _____
del _____

Recapiti Telefonici:

mail:

PEC:

DICHIARA

di aver preso visione delle opportunità e dei vincoli del suddetto bando

Data

(Timbro e firma leggibile)

Capofila:

Altri soggetti Associati:

Referente progetto:

Recapiti telefonici:

Mail

PEC:

Descrizione dettagliata dell'associazione

--

Motivi della presentazione della proposta

--

Tipo Programma (barrare)

Annuale	<input type="checkbox"/>
Biennale	<input type="checkbox"/>
Triennale	<input type="checkbox"/>

Descrizione del programma, target, obiettivi, tipologia di sistema/i di qualità

--

Risultati attesi

--

La programmazione finanziaria (vedi art. 9 del Bando)

<i>Linea strategica</i>	<i>Tipologia di attività</i> <i>(informazione, promozione a carattere pubblicitario, promozione in senso lato)</i>	<i>Spesa prevista (*)</i>
Educazione alimentare		€
Informazione e Comunicazione		€
Fiere ed eventi		€
Incoming Educational		€
Altre attività		€
Coordinamento, organizzazione e progettazione (entro 5% costo programma)	non indicare	€

Totale: € _____

(*) = qualora per il soggetto proponente l'IVA costituisca spesa ammissibile indicare i costi comprensivi di IVA.

Modalità di stima delle spese

--

Modalità di copertura della quota di finanziamento privato

--

Cronoprogramma indicativo delle attività (preferibile in modalità GANTT)

Scheda di autovalutazione

PRINCIPIO	CRITERIO	PUNTEGGIO
1. Rappresentatività della compagine sociale del beneficiario	1.2 Numero di associati*	
	Da 5 a 10 partecipanti (Punti 5)	
	Da 11 a 20 partecipanti (Punti 10)	
	Da 21 a 40 partecipanti (Punti 15)	
	Più di 40 partecipanti (Punti 20)	
2. Caratteristiche del progetto di attività	2.1 Progetti multi -prodotto	
	Progetti che prevedono interventi su un solo prodotto certificato promosso (punti 5)	
	Progetti che prevedono interventi su almeno due prodotti certificati promossi (punti 10)	
	Progetti che prevedono interventi su almeno 3 o più prodotti certificati promossi (punti 15)	
	2.2 Ampiezza del progetto di promozione	
	Attività di promozione e informazione di livello comunitario (per almeno il 60% del valore del progetto) (punti 30)	
	Attività di promozione e informazione di livello nazionale (per almeno il 60% del valore del progetto) (punti 20)	
	Attività di promozione e informazione di livello regionale (per almeno il 60% del valore del progetto) (punti 10)	
3. Presenza nel progetto di attività per prodotti che aderiscono a regimi di qualità a valenza ambientale	3.1 Tipologia	
	Prodotti biologici (punti 10)	
	Prodotti assoggettati a SQNPI (punti 10)	
	Prodotti assoggettati a SQNZ (punti 10)	

Totale Punteggio:

Altre informazioni utili per la valutazione della proposta

Allegato 3 – Dichiarazione per l'OP Ortofrutticole;

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'OP _____ per l'istanza candidata sulla sottomisura 3.2 di cui al Bando DGR n _____ del _____

Recapiti Telefonici:

mail:

PEC:

consapevole delle responsabilità e delle pene di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

DICHIARA

che le attività proposte dal programma di cui all'istanza presentata a valere sul Bando sottomisura 3.2 – DGR n _____ del _____ non beneficiano e non beneficeranno di sostegni ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e del DM 9084 del 23/08/2014.

Data

(Timbro e firma leggibile)

Allegato 4 – Requisiti minimi accordo di partenariato

L'accordo di partenariato, quando necessario, dovrà essere caratterizzato dalle seguenti informazioni minime:

- Indicazione della partnership di progetto;
- Referenti partner e referenti progetti (recapiti telefonici, mail, PEC)
- Indicazione del Capofila;
- Approvazione programma e conferimento mandato per la presentazione della domanda di aiuto al Capofila.
- Programmazione finanziaria (come da format di progetto)

Si dovrà inoltre indicare che la composizione non potrà essere modificata salvo motivata richiesta ed autorizzazione del Responsabile di Sottomisura.

VINITALY, Verona

SOL & AG RIFOOD, Verona

CIBUS CONNECT, Parma

TUTTO FOOD, Milano

MILANO GOLOSA, Milano

OLIO OFFICINA, Milano

ARTIGIANO IN FIERA, Milano

FIERA DEL TARTUFO D'ALBA, Alba

MACFRUT RIMINI, Rimini

SANA, Bologna

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO, Torino

BIOLIFE, Bolzano

OLIO CAPITALE, Trieste

FRUIT LOGISTICA, Berlino

BIOFACH VIVANESS, Norimberga

PROWEIN, Dusseldorf

FRUIT ATTRACTION MADRID, Madrid

ANUGA 2017, Colonia

SIAL FRANCIA, Parigi